

Legge regionale 31 gennaio 1989 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

Art. 14

Approvazione di progetti comunitari da parte della Giunta regionale

1. L' approvazione dei progetti attuativi di programmi comunitari, o di progetti comunque ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali della Comunità europea, è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente nella materia, di concerto con l' Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni.